

Dai competitori elettorali ai gruppi parlamentari

Gennaio 2008

Elaborazione dal dossier del Servizio Studi del Senato su regole e risultati in 11 Paesi

Tema di questo studio comparato è quello che potrebbe definirsi un "principio di corrispondenza" tra competitori elettorali e gruppi parlamentari, secondo cui - nella sua espressione più rigida - i gruppi parlamentari che si formano in una Camera all'indomani delle elezioni devono corrispondere stabilmente alle forze politiche che si sono confrontate in quelle stesse elezioni dalle quali quella Camera deriva, in quanto al numero, alla denominazione ed ai componenti. Quanto alle regole sono stati identificati tre modelli e si è quindi riportata una sintesi delle regole in alcuni Paesi.

- [Introduzione e tre modelli di regole](#)

Le regole Paese per Paese:

- [Austria](#)
- [Belgio](#)
- [Francia](#)
- [Germania](#)
- [Grecia](#)
- [Paesi bassi](#)
- [Polonia](#)
- [Regno Unito](#)
- [Romania](#)
- [Spagna](#)
- [Stati Uniti](#)

Introduzione e tre modelli di regole

Il "principio di corrispondenza" tra competitori elettorali e gruppi parlamentari.

Tema di questo studio comparato è quello che potrebbe definirsi un "principio di corrispondenza" tra competitori elettorali e gruppi parlamentari, secondo cui - nella sua espressione più rigida - i gruppi parlamentari che si formano in una Camera all'indomani delle elezioni devono corrispondere stabilmente alle forze politiche che si sono confrontate in quelle stesse elezioni dalle quali quella Camera deriva, in quanto al numero, alla denominazione ed ai componenti. Un principio siffatto non esiste così come definito, né è necessariamente desiderabile: è un parametro teorico di ricerca, che consente di classificare i modelli di regolamentazione esistenti a seconda che siano più o meno vicini a (o lontani da) quel principio.

Quanto alle regole sono stati identificati al riguardo tre modelli, disposti su una linea che, dal primo al terzo modello, si avvicina via via al predetto principio.

Tuttavia, prima di procedere nell'analisi appare necessario soffermarsi specificamente sull'incidenza che una disciplina dei gruppi, ed in particolare una disciplina basata sull'affermazione più o meno stringente di un principio come quello di corrispondenza, può comportare sul diritto e sulla libertà di mandato dei singoli rappresentanti.

Una questione preliminare? Il divieto di mandato imperativo.

Preliminare allo studio delle soluzioni adottate è dunque la presenza o meno, nei vari ordinamenti, di una regola costituzionale equivalente al nostro art. 67 che garantisce l'esercizio delle funzioni parlamentari senza vincolo di mandato (c.d. "divieto di mandato imperativo" o principio del "libero mandato"). In linea generale è sostenibile che il principio del "libero mandato" possa talora risultare costretto all'interno di un'organizzazione parlamentare in cui il ruolo del singolo si esprime in quanto intermediato dalle prerogative del gruppo: è stato ad esempio osservato che lo stesso diritto di parola del parlamentare può essere significativamente compreso all'interno di termini temporali calibrati su un'organizzazione per gruppi e da questi gestiti. Normalmente questo non arriva mai ad inficiare il diritto di voto in Aula, ma - ad esempio, in alcune esperienze (Belgio: cfr.) - solo l'appartenenza al gruppo consente il diritto di voto in commissione.

Dunque è necessario domandarsi preliminarmente se una disciplina stringente in tema di libertà di costituzione e di modifica dei gruppi parlamentari - per i riflessi rilevanti che questi hanno sull'attività parlamentare dei singoli - sia compatibile con il principio del libero mandato.

Il quadro comparato, che non è certo risolutivo ma può essere significativo, fa emergere il dato di una larga diffusione del divieto di mandato imperativo nel diritto costituzionale europeo continentale: ebbene, nonostante tale ampia diffusione e quindi di un quadro sostanzialmente comune di regole costituzionali, i modelli di regolamentazione dei gruppi parlamentari divergono anche sensibilmente.

Le esperienze straniere sembrano dunque evidenziare la compatibilità - con un identico e diffuso divieto di mandato imperativo - di modelli più o meno restrittivi circa la possibilità di creare gruppi, inevitabilmente destinati ad incidere sull'esercizio dei diritti del singolo parlamentare. Sul quadro comparato esercita influenza anche il maggiore o minore grado di giuridicizzazione della forma-partito, per gli indubbi rilievi che questo ha anche sul trattamento della forma-gruppo parlamentare. Una pronunciata regolamentazione caratterizza tradizionalmente l'esperienza tedesca, ma anche la Spagna - anche per le vicende legate alla stessa legittimità dei partiti politici, nel tormentato quadro delle aspirazioni nazionaliste interne - si è più recentemente avviata su questa strada, approvando la nuova legge organica sui partiti. Può ricordarsi poi l'art. 160, primo comma, della Costituzione portoghese per il quale il deputato perde il seggio - tra l'altro - per l'iscrizione ad un partito diverso da quello con il quale è stato eletto.

Infine, va ricordato che, al di là del diritto costituzionale europeo continentale, non tutti i sistemi prevedono un divieto esplicito di mandato imperativo, e non tutti i sistemi prevedono comunque tale divieto: è noto al riguardo l'istituto del recall americano, per cui, prima della scadenza, può esser revocata la carica al titolare di una carica elettiva da parte di coloro che lo hanno eletto (designando il successore in una elezione suppletiva).

LE REGOLE: TRE MODELLI

Nella seguente analisi delle regole tutto ciò che sostanzialmente si presenta come un minimo comune denominatore viene dato per scontato e non è oggetto di approfondimento. Dal punto di vista delle singole norme, peraltro, il quadro evidenzia soluzioni prevalenti, ma non sempre propriamente comuni. D'altronde, la stessa concezione della "regolamentazione" dei gruppi non è un dato comune, quanto meno al di fuori della tradizione europea continentale.

Un dato univoco è quello di una generale "convenienza" a costituire "gruppi", data la presenza di norme che conferiscono importanti diritti, poteri, mezzi e risorse a queste strutture, sulle quali si basa in gran parte l'organizzazione e lo svolgimento dei lavori parlamentari.

Nelle esperienze esaminate vi è in generale il divieto che un parlamentare appartenga a più gruppi, ma non sempre è presente un limite numerico: nei Paesi Bassi, ad esempio, è ammesso il gruppo "monopersonale". Comune a tutti gli ordinamenti - anche alla luce del principio sopra esaminato del libero mandato - è la possibilità che un componente esca da un gruppo e, di conseguenza, che la composizione di un gruppo cambi.

La presenza di un Gruppo misto non è una soluzione comune, altrove utilizzandosi la figura dei "non iscritti", che può avvicinarsi alla precedente solo quando dalla regolamentazione emerge qualche forma di rilievo collettivo dell'insieme di coloro che condividono tale status. Le regolamentazioni normalmente prevedono - in un qualche loro livello - una "clausola di elasticità", più o meno accentuata (deroghe, ammissione di forme minori di raggruppamenti), che tendono in definitiva ad evitare la proliferazione dei parlamentari che non rientrano nei Gruppi-Partito.

Come detto, le esperienze esaminate sono state aggregate in tre modelli, a seconda che (1) non adottino un sistema di regolamentazione dei gruppi parlamentari, (2) adottino un sistema prevalentemente basato sul numero minimo dei componenti, (3) adottino un sistema più articolato, basato sul numero minimo dei componenti unito ad una modalità applicativa più o meno rigida del principio di corrispondenza tra gruppi e forze politico-elettorali.

Modello 1: nessuna regolamentazione dei gruppi (Regno Unito, Stati Uniti).

Questo modello è quello di scuola anglosassone, in cui i gruppi parlamentari non sono sostanzialmente oggetto di regolamentazione formale in Parlamento. I gruppi esistono e rilevano, ma vivono ed operano per la libera determinazione dei parlamentari eletti nello svolgimento delle loro funzioni di rappresentanza: l'ordinamento parlamentare, che pure ne tiene ben conto, non interviene su di essi. Sia perché i partiti sono soprattutto comitati elettorali, o che consistano proprio nell'insieme dei deputati che vi si riconoscono dentro il Parlamento, di fatto il problema della corrispondenza tra gruppi parlamentari e partiti in queste esperienze sostanzialmente non si pone.

Modello 2: regolamentazione prevalentemente riferita alla consistenza minima dei Gruppi (Italia, Belgio/Camera, Francia, Polonia).

Nel secondo modello - cui appartiene l'Italia - i gruppi parlamentari sono oggetto di regolamentazione, ma la formazione e la modifica dei gruppi parlamentari è sottoposta a limiti relativamente contenuti, sostanzialmente di natura quantitativa (un numero minimo di membri) e per lo più derogabili (sia pure a determinate condizioni). Quale che sia la maggiore o minore severità del limite numerico, in questi sistemi per gli altri aspetti vige un'ampia libertà di costituzione dei gruppi. Ciò che il sistema sembra voler soprattutto evitare - salvo limitate eccezioni - è la presenza di gruppi "piccoli". Se un gruppo ha una determinata consistenza, non rileva se corrisponda o meno ad un partito (o ad un partito che si è presentato alle elezioni).

In alcuni casi, oltre al limite numerico, si richiede un parametro di natura politica, ma non vi è un vero e proprio riferimento alla corrispondenza tra partiti o schieramenti politici presentati alle elezioni e gruppi parlamentari. Così in Francia, dove per costituire un gruppo è sufficiente un numero minimo di parlamentari ed una comunicazione formale, è prescritto che i gruppi si costituiscano "secondo le loro affinità politiche" e non è possibile costituire gruppi di difesa di interessi non generali. Analogamente si presenta l'esperienza entrambe le Camere polacche. L'inserimento della Chambre belga in questo gruppo è dovuto al dato formale regolamentare che fa leva sul solo numero minimo dei parlamentari ma, nei fatti, il comportamento delle forze politiche è identico a quello del Senato belga il cui regolamento appartiene invece al terzo gruppo che segue.

Come già accennato, inoltre, in questo gruppo si evidenzia come la corrispondenza tra forze politiche/elettorali e gruppi possa ovviamente realizzarsi anche nei fatti, a prescindere dalla regolamentazione. Sia la Francia che la Polonia sono evidenti esempi: solo quattro gruppi parlamentari si

contano sia nell'Assemblée (577 membri) che nel Sejm (460 membri), pur in presenza di norme che formalmente sembrano consentire con ampiezza la costituzione di gruppi.

Modello 3: regolamentazione basata sulla corrispondenza tra formazioni elettorali/partiti e Gruppi (Austria, Belgio, Germania, Grecia, Paesi bassi, Romania, Spagna).

Nel terzo modello - cui appartiene il maggior numero di camere europee tra quelle esaminate e dunque si presenta qui come prevalente - è presente una disciplina dei gruppi parlamentari che variamente lega la loro costituzione ai partiti politici e/o agli schieramenti elettorali che hanno dato vita alle Camere. Rispetto al precedente modello, quello qui in esame si caratterizza per voler evitare non solo la presenza di gruppi "piccoli", ma anche la presenza di gruppi che non corrispondono ad un partito (o ad un partito che si è presentato alle elezioni).

All'interno di questo modello, tuttavia, la disciplina può divergere anche sensibilmente e presenta Paesi dove il principio di corrispondenza appare più stringente e paesi dove il principio appare più largamente derogabile.

Ciò accade perché la regolamentazione parlamentare è articolata, e persegue normalmente solo alcuni tra gli obiettivi che è astrattamente possibile perseguire in tema di organizzazione per gruppi. A soli fini illustrativi è possibile individuare - senza pretesa di completezza - i seguenti obiettivi:

- 1) che ad ogni gruppo parlamentare corrisponda uno ed un solo competitore elettorale/partito;
- 2) che il numero dei gruppi parlamentari non superi quello dei corrispondenti competitori elettorali/partiti (essendo, ad esempio, consentite le fusioni);
- 3) che i componenti di un gruppo siano stati tutti eletti in un solo partito (non è consentita l'aggregazione di esterni, né il switch - cambio di gruppo);

Inoltre i sistemi possono differire a seconda che la situazione iniziale (caratterizzata dai punti 1) 2) e 3) di cui sopra) sia:

- A) non modificabile;
- B) modificabile a certe condizioni (scadenze temporali, autorizzazione);
- C) liberamente modificabile (salva normalmente una comunicazione).

I regolamenti parlamentari della Romania e del Belgio - si noti incidentalmente che sono i due paesi europei ad aver abbandonato da ultimo il bicameralismo perfetto - sembrano intesi ad assicurare con un certo vigore la corrispondenza tra gruppi e competitori elettorali. In Romania la formazione dei gruppi è stretta in tre norme: sono possibili solo gruppi che corrispondono a competitori elettorali; parlamentari di uno stesso partito possono formare un solo gruppo; un gruppo non può avere (al Senato) il nome di un partito che non ha avuto seggi. Sono invece consentiti gruppi delle componenti di una coalizione (oltre che il gruppo della coalizione). E' possibile però l'aggregazione nei gruppi di parlamentari senza diritto a gruppo al di sotto del numero minimo dei componenti.

Al Senato belga è espresso il principio per cui gli eletti possano organizzarsi in gruppi parlamentari secondo le liste nelle quali sono stati eletti: ciò significa che essi non hanno possibilità di scelta del gruppo al quale aderiscono. La costituzione di nuovi gruppi appare scoraggiata, perché non comporta modifiche nei seggi con diritto di voto nelle Commissioni. Non esiste il gruppo "misto": i senatori possono non aderire ad alcun gruppo o lasciare il gruppo al quale appartengono, ma non hanno la possibilità di aderire ad un altro gruppo: restano in carica come "indipendenti", condividendo le prerogative di tutti i senatori, ma non quelli riservati ai gruppi.

Altri Parlamenti "fotografano" all'inizio della legislatura i gruppi in modo corrispondente alle forze che si sono confrontate alle elezioni, ma è possibile ai singoli parlamentari disporsi diversamente, attraverso una comunicazione formale (Grecia, Paesi Bassi). In generale il divieto assoluto di modifiche successive non appare far parte della disciplina dei paesi esaminati: alcuni ordinamenti rendono più difficili le modifiche successive, senza peraltro impedirle.

In Spagna, ad esempio, sono presenti dei limiti temporali, per cui le modifiche possono avvenire solo a determinate scadenze; in questo stesso paese sono peraltro presenti pratiche di "prestito" dei parlamentari a "gruppi" amici desiderosi di costituirsi.

In Austria e Germania la corrispondenza tra gruppi e schieramenti elettorali è solo iniziale: la modifica successiva è possibile, ma richiede l'autorizzazione della Camera. In Austria, in particolare, un'interpretazione del 1993 della norma regolamentare applicabile nella fattispecie smentì l'esistenza di

un principio un partito = un gruppo, e consentì la formazione di un nuovo gruppo ad un nucleo "scissionista" (un partito = due gruppi).

Può essere infine notato che un certo adattamento del dato giuridico-parlamentare a quello politico-effettuale non sembra estraneo all'esperienza comparata. In Germania, ad esempio, la norma che collega gruppi parlamentari e formazioni elettorali pare tenere conto della peculiare situazione della CDU/CSU che comprende due formazioni politiche formalmente concorrenziali su scala nazionale, ma che non lo sono in nessun Land (nella sola Baviera si presenta solo la CSU): significativamente questo è proprio il parametro richiesto dal regolamento parlamentare (non concorrere in uno stesso Land, senza riferimento al livello nazionale). Inoltre uno status formalmente inferiore a quello di "Gruppo" è stato consentito ai partiti minori dell'ex DDR, che non raggiungevano la consistenza minima richiesta, garantendo tuttavia moltissimi (se non tutti, secondo la dottrina) diritti dei "Gruppi".

Infine, un'ultima considerazione: al di là del quadro normativo rilevano ovviamente le prassi ed i comportamenti. In più di un Paese è pratica corrente che i partiti si organizzino in gruppi in modo piuttosto stabile. Così, il quadro relativamente elastico di Germania ed Austria - che consente la formazione successiva dei gruppi previa autorizzazione della Camera - non ha incrinato una condotta pluriennale che tendenzialmente evidenzia la presenza di pochi gruppi parlamentari, tutti corrispondenti ai partiti. Per questo motivo, nelle pagine che seguono, dedicate alle singole Camere dei singoli Paesi, la prima informazione fornita sarà quella del numero dei gruppi parlamentari attualmente esistente.

Austria

- **Camera/ Nationalrat- 183 membri e 5 gruppi parlamentari.**

In Austria i gruppi parlamentari - detti "Klub" - sono disciplinati dall'art. 7 del Regolamento del Nationalrat (Camera) che autorizza non meno di cinque deputati che appartengono allo stesso partito politico che ha partecipato alle elezioni a costituire "un" gruppo parlamentare. I membri che non appartengono allo stesso partito politico possono formare un gruppo parlamentare soltanto con l'approvazione del Consiglio nazionale. Il Presidente è immediatamente informato della formazione di un gruppo parlamentare o dei cambiamenti nella composizione.

La norma che consente di costituire "un" gruppo parlamentare è stata oggetto di dibattito per stabilire se si intenda "un" o "uno solo" gruppo, il che incide sulla possibilità o meno di creare più gruppi da un solo partito. Nel 1993 cinque deputati intesero uscire dal gruppo del partito liberale FPO per fondare il Liberal Forum, sostenendo di avere le condizioni per farlo (il numero minimo di cinque e l'appartenenza allo stesso partito). Il FPO - che contava allora oltre 40 membri - contestava la tesi, ed ipotizzava tra l'altro di scindersi artificialmente in 8 gruppi (ed incrementare così la fruizione di fondi pubblici). La decisione fu favorevole al Forum e fu poi confermata dalla Corte costituzionale.

La formazione di un gruppo è comunque legata intrinsecamente al partito politico rispettivo, anche se solo nel momento iniziale. Chi intende formare un gruppo nuovo o trasversale può farlo, ma deve cercare il consenso del Consiglio nazionale, fermo restando il numero minimo di 5 membri. La formazione di un gruppo parlamentare è un diritto, non un obbligo, quindi non è necessario appartenervi. Anche chi si è dimesso da un gruppo parlamentare può creare un nuovo gruppo, se ottiene il consenso della Camera. Un deputato dimissionario può invece entrare a far parte di un gruppo già esistente anche senza il consenso della Camera. Sono i gruppi a decidere i membri delle Commissioni: i parlamentari non iscritti ad un gruppo non fanno parte delle Commissioni. Peraltro attualmente non vi sono parlamentari non iscritti, ed i cinque gruppi esistenti (dal 1994) assorbono tutti i deputati. Fino al 1983 ci sono stati solo tre gruppi parlamentari.

Belgio

- **Camera: 150 membri e 9 gruppi parlamentari.**
- **Senato: 71 membri e 8 gruppi parlamentari.**

Il regolamento del Senato (art. 18) prevede che i senatori eletti possano organizzarsi in gruppi parlamentari (groups politiques) secondo le liste nelle quali sono stati eletti: ciò significa che essi non hanno possibilità di scelta del gruppo al quale aderiscono. Il numero minimo di componenti per la costituzione di un gruppo è di cinque: alla Camera la disposizione è espressa (art. 11.2), mentre al Senato il numero minimo è variabile, in ragione del calcolo proporzionale fatto per la costituzione delle Commissioni (solo i gruppi più consistenti hanno diritto a votare nelle Commissioni, che hanno un numero fisso di componenti): attualmente per costituire un gruppo rappresentato nelle Commissioni è necessario avere cinque membri.

Vi è dunque una curiosa simmetria/asimmetria: alla Camera è espressa la norma sul numero minimo di cinque parlamentari (al Senato si arriva alla stessa regola per via indiretta); al Senato è espressa la norma che lega gruppi parlamentari e liste elettorali di partito (alla Camera ciò avviene nei fatti). Vi è poi l'altra "soglia minima" di 12 componenti perché il gruppo possa essere rappresentato - nel concorso di altre condizioni - nell'Ufficio di Presidenza.

Non è possibile costituire un gruppo parlamentare tecnico o un gruppo "misto" o "arcobaleno", che raccoglie membri non appartenenti ad altri gruppi o diverse formazioni politiche senza alcuna relazione tra esse.

Alla Camera i deputati eletti su liste differenti, ma facenti parte di una sola famiglia politica, possono riunirsi nei cosiddetti "gruppi comuni" e possono formare de facto un gruppo politico nel Parlamento (per esempio i verdi fiamminghi e valloni, Groen! ed Ecolo, formano un solo gruppo parlamentare alla Camera). La possibilità che parlamentari eletti in unica lista formino più di un gruppo è considerata remota, in quanto peggiorerebbe il loro peso nell'organizzazione e nei lavori parlamentari.

I parlamentari sono liberi di non aderire ad alcun gruppo e di lasciare il gruppo al quale appartengono. Chi, in corso di legislatura, lascia il suo gruppo politico non può tuttavia aderire ad un altro gruppo: resta in carica nella situazione di "indipendente": così beneficerà del trattamento previsto per tutti i parlamentari, ma non per quello previsto per i gruppi.

In via generale, una modifica nella composizione di un gruppo parlamentare non ha conseguenze sulla assegnazione dei seggi nelle commissioni. Infatti, il numero di seggi cui ha diritto ogni gruppo è determinato sulla base dei risultati elettorali e la proporzione, stabilita all'inizio della legislatura, resta normalmente "fissata" per tutta la sua durata. L'obiettivo è quello di evitare fin dall'inizio le fuoriuscite dei singoli dal gruppo e di salvaguardare i gruppi che da tali fuoriuscite sarebbero danneggiati. L'articolo 84-4 del Regolamento del Senato prevede tuttavia una possibilità di revisione della composizione proporzionale iniziale in caso di necessità, se la defezione nell'ambito di un gruppo dovesse comportare delle turbative rilevanti: questo potrebbe essere il caso di un gruppo che "esplode" completamente.

I componenti dei gruppi con meno di cinque membri non possono essere membri delle commissioni. Essi, tuttavia, non sono esclusi dalle attività delle commissioni: possono partecipare alle discussioni ed anche presentare emendamenti, ma senza diritto di voto. Solo i presidenti dei gruppi rappresentati nelle commissioni permanenti siedono nell'Ufficio di presidenza. Se viene a crearsi un nuovo gruppo (con almeno cinque componenti) formato da parlamentari già facenti parte di altri gruppi, questo gruppo potrà legittimamente costituirsi, considerato il loro progetto politico, godendo delle prerogative previste per i gruppi, ma non avrà rilievo sulle nomine, che sono fatte all'inizio della legislatura sulla base della situazione allora esistente: i deputati non iscritti o facenti parte di un gruppo non rappresentato nelle Commissioni siedono in una Commissione di loro scelta senza voto deliberativo. Se invece viene a crearsi un nuovo gruppo (sempre con minimo 5 componenti) formato da deputati già facenti parte di uno stesso gruppo, va considerato se i rimanenti membri possono considerarsi in rapporto di continuità con il precedente: in tal caso il "vecchio" gruppo conserverà la rappresentanza nelle commissioni, ma vedrà proporzionalmente ridursi il supporto materiale. Correlativamente il nuovo gruppo beneficerà solo del supporto in mezzi e risorse su base proporzionale.

I vantaggi sul piano materiale cui un gruppo ha diritto, secondo un uso costante, sono proporzionalmente ridotti in caso di defezione di uno o più membri. Sul piano materiale, i gruppi politici percepiscono infatti, a carico del bilancio del Senato, sovvenzioni per garantire il loro funzionamento, con un importo proporzionale all'importanza numerica di ogni gruppo. Tuttavia, i gruppi rappresentati nelle commissioni permanenti beneficiano di un'assegnazione base maggiore dei gruppi non rappresentati. I gruppi parlamentari attualmente presenti alla Camera ed al Senato assorbono quasi tutti i rispettivi componenti, con pochissime eccezioni (rispettivamente 4 ed 1 non iscritti). La Camera di 212 membri - prima della riforma che li ha ridotti a 150 - aveva ugualmente 9 gruppi.

Francia

- **Assemblea: 577 membri e 4 gruppi parlamentari.**
- **Senato: 330 membri e 5 gruppi parlamentari.**

La Francia può essere considerato un esempio di come l'assetto fattuale possa affermarsi indipendentemente da quello normativo: in un contesto giuridicamente non dissimile da quello italiano, l'Assemblea, che consta di quasi 600 membri, ha avuto non più di quattro o cinque gruppi parlamentari negli ultimi trent'anni. Il Senato è eletto indirettamente. A differenza dell'ordinamento parlamentare italiano aderire ad un gruppo non è obbligatorio: i parlamentari che non fanno parte di alcun gruppo sono detti "non iscritti": non esiste dunque il Gruppo misto.

Per la costituzione dei gruppi sono necessarie due condizioni:

1. un numero minimo: 20 all'Assemblea nazionale (30, prima del 1988: senza tale diminuzione i comunisti non avrebbero avuto diritto al gruppo), 15 al Senato;
2. trasmettere al Consiglio di Presidenza una dichiarazione politica firmata dai membri aderenti e dal Presidente scelto. Il documento è fatto oggetto di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Al Senato si prevede anche che, al momento della loro creazione, e ad ogni rinnovo (parziale) del Senato, i gruppi rendano pubblica una dichiarazione politica che formula gli obiettivi ed i mezzi della politica che essi perseguono.

Oltre a queste condizioni, per così dire "formali", si richiedono altre condizioni che, tuttavia, differenziano il modello francese da quello dei paesi che intendono legare gruppi parlamentari e partiti/forze elettorali: in ultima analisi la preoccupazione prevalente sembra esser quella che i gruppi siano strutture omogenee che perseguono interessi generali. Il Regolamento sia della Camera che del Senato prevede infatti che i parlamentari "possono organizzarsi in gruppi secondo le loro affinità politiche", una norma che - pur se non incapace di produrre effetti giuridici - non appare particolarmente selettiva, e non risulta essere stata oggetto di specifica attenzione o dibattito. Entrambi i regolamenti poi vietano di costituire gruppi che si

presentino come gruppi di difesa di interessi particolari, locali o professionali o che impongano ai propri componenti l'accettazione di un mandato imperativo. Sembra così evocarsi la figura del partito come associazione politica a fini di parte, ma generali.

Un aspetto particolare della regolamentazione francese consiste nel fatto che è possibile di venir a far parte di un Gruppo, con l'autorizzazione del relativo ufficio di Presidenza, non come componente a tutti gli effetti, ma come "apparentato", una qualità che non è valida ai fini del raggiungimento del numero minimo di 20, ma è valida per tutti gli altri aspetti della vita parlamentare. Modifiche nella composizione dei gruppi sono possibili, a condizione che vi sia il consenso scritto del Presidente del gruppo e dell'interessato in caso di adesione o di apparentamento e dell'uno o dell'altro in caso di espulsione e di dimissioni dal gruppo

I gruppi parlamentari sono attualmente quattro alla Camera e cinque al Senato ed assorbono quasi tutti i rispettivi membri, salvo, rispettivamente 7 e 6 non iscritti.

Germania

- ***Bundestag: 613 membri e 5 gruppi parlamentari.***

In Germania, non diversamente che in Italia, partiti politici e gruppi parlamentari (Fraktionen) sono entità giuridicamente distinte perché collocate su livelli diversi. Anche se l'articolo 21 della Legge fondamentale (GG: Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland) affida ai partiti il delicato compito di influire sulle decisioni del Parlamento e del Governo, operando anche all'interno delle istituzioni, essi sono libere associazioni di per sé collocate al di fuori della struttura organizzativa dello Stato. Per contro, i Gruppi parlamentari, in quanto articolazioni del Parlamento, formano parte integrante di uno dei massimi organi dello Stato e sono pienamente integrati nel sistema organizzativo dello Stato. La titolarità del diritto alla costituzione dei Gruppi parlamentari non spetta alle forze politiche rappresentate nel Parlamento ma appartiene invece ai singoli deputati. Il diritto alla costituzione dei Gruppi e all'adesione ad essi viene fatto derivare dall'articolo 38, comma 1, secondo periodo GG, che prevede che i deputati "agiscono senza vincolo di mandato e debbono rispondere unicamente alla loro coscienza". Ne consegue che i Gruppi parlamentari non sono corporazioni ad iscrizione obbligatoria ma libere associazioni tra i deputati del Bundestag. Pertanto, nessun deputato può essere costretto ad aderirvi, persino quando appartiene a un partito rappresentato nel Bundestag con un proprio Gruppo.

La disciplina tedesca dei gruppi è contenuta anche in disposizioni di legge ordinaria, una circostanza che conferma il significativo tasso di giuridicizzazione dello status dei partiti in questo Paese: tuttavia - per quello che riguarda i temi qui in esame - le norme di legge rinviano per lo più al Regolamento parlamentare.

Il Regolamento del Bundestag richiede - per la formazione di un Gruppo parlamentare - il superamento della soglia del 5 per cento dei componenti, una percentuale che ripropone all'interno del Parlamento lo stesso sbarramento valido per il sistema elettorale: su un'Assemblea attualmente di 613 seggi (il numero è variabile) la consistenza minima richiesta è di 31 seggi.

L'articolo 10, comma 1, primo periodo, del Regolamento richiede tuttavia anche che i parlamentari del costituendo Gruppo "appartengano allo stesso partito ovvero a partiti, che perseguendo obiettivi politici affini, non siano in concorrenza tra di loro in alcun Land federale". Quest'ultima disposizione - che consente di creare un gruppo comune a partiti concorrenti su scala nazionale, purché non siano stati concorrenti in alcun Land - viene normalmente riferita al fatto che lo storico gruppo della CDU/CSU è composto in realtà da due partiti distinti, il primo dei quali si presenta in tutti i Länder eccetto la Baviera, dove si presenta solo il secondo, che è lì ben radicato: dunque questi partiti alleati non competono in alcun Land (che è esattamente la condizione richiesta), mentre (in astratto) sarebbero avversari su piano nazionale, dato che la CSU "toglie" voti nazionali alla CDU (quelli della Baviera). Il dato normativo appare essersi adattato alla situazione politica effettiva.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, secondo periodo del Regolamento del Bundestag, l'appartenenza a partiti diversi è tuttavia ammessa, ma richiede la previa autorizzazione da parte del Bundestag stesso. Il Bundestag è quindi libero di riconoscere Gruppi parlamentari composti da membri che rappresentano partiti diversi. Pertanto, ai fini della formazione di un Gruppo, i deputati appartenenti ad uno stesso partito godono semplicemente del privilegio di non dover dipendere da un voto del Bundestag che li autorizzi in tal senso. Va anche soggiunto che al Bundestag è prevista una possibilità di aggregazione "inferiore" al Gruppo parlamentare nel suo senso più noto, utilizzabile dai deputati che non raggiungono la soglia del 5%: questa forma aggregativa minore si chiama "Gruppe". Non è previsto né un minimo di membri per acquisire questo status, e la decisione è rimessa alla maggioranza. È stato notato che - nella legislatura 1994-1998 - fu così garantito uno status ai partiti dell'ex DDR che non raggiungevano la soglia

nazionale di sbarramento all'indomani dell'unificazione, consentendo loro di usufruire di molti (se non di tutti) i diritti propri dei Gruppi-Fraktion. Anche in questo caso il dato normativo appare aver tenuto non poco conto di quello effettuale.

Nella prassi parlamentare l'appartenenza a un partito comporta di norma l'appartenenza al Gruppo politico corrispondente, anche se non esiste alcuna disposizione giuridicamente vincolante che lo preveda. Così, ad esempio, è possibile che un deputato abbandoni in corso di legislatura il proprio Gruppo senza per questo dimettersi dal partito. Per contro è possibile che un Gruppo neghi l'adesione a un deputato anche se quest'ultimo è iscritto al partito. Se è quindi vero che i membri di un partito non necessariamente appartengono al Gruppo politico corrispondente, è possibile che si verifichi anche il contrario: vi possono essere Gruppi parlamentari i cui componenti non siano membri del partito al quale tale Gruppo fa riferimento. E' questo il caso quando in vista delle elezioni al Bundestag un partito si avvale del diritto di nominare un candidato non iscritto ad alcun partito, inserendolo nella lista di Land. Casi del genere si sono verificati in particolare per il Gruppo Die Grünen che annoverava tra i propri membri a pieno titolo deputati non iscritti ad alcun partito sia nella 10a (1983-1987) che nell' 11a legislatura (1987-1990).

Il presupposto fondamentale per la costituzione di un Gruppo ai sensi dell'articolo 10, comma 1, primo periodo del Regolamento del Bundestag può essere individuato pertanto nell'omogeneità politica della formazione. Con tale norma il Bundestag intende garantire che in mancanza di una sua autorizzazione si possano costituire in Gruppi politici esclusivamente le forze che siano politicamente omogenee. Il segno esteriore della presenza di tale carattere di omogeneità è data dalla candidatura o dall'appartenenza allo stesso partito. Se invece mancano i presupposti per tale presunzione il Bundestag è chiamato a decidere ai sensi dell'articolo 10, comma 1, secondo periodo, GO-BT, se riconoscere, o meno, lo status di Gruppo parlamentare a un costituendo raggruppamento di parlamentari che intendono associarsi per il perseguimento di obiettivi politici affini.

Alla luce del fatto, già menzionato, che l'articolo 38, comma 1, secondo periodo GG, è la norma fondamentale che disciplina lo status di tutti i membri del Bundestag, e quindi anche il diritto di costituire ovvero di aderire a Gruppi, il Bundestag non è del tutto libero nella decisione di autorizzare, conformemente all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, GOBT, la costituzione di gruppi politici formati da aderenti a partiti diversi. E' in primo luogo responsabilità del singolo deputato decidere se sussistono i presupposti per una buona collaborazione all'interno di un Gruppo. Pertanto il requisito dell'omogeneità politica non deve essere dal Parlamento valutato secondo criteri eccessivamente severi. L'autorizzazione di cui al citato articolo 10 del Regolamento del Bundestag potrebbe essere negata solo qualora il Gruppo venisse costituito unicamente allo scopo di entrare nel godimento delle prerogative riservate ai Gruppi parlamentari (poteri previsti dal Regolamento, indennità) e in mancanza di una volontà di portare avanti la comune azione politica.

Infatti, dal dibattito in Commissione che ha preceduto la riforma dell'articolo 10, comma 1, del Regolamento del Bundestag, emerge chiaramente che questa disposizione regolamentare ha il semplice scopo di impedire che ad esempio forze radicali di orientamenti politici diversi, non riuscendo a superare singolarmente la soglia necessaria, possano unirsi in un unico Gruppo parlamentare (Atto Bundestag V/4008) ovvero che forze dagli obiettivi politici divergenti formino un Gruppo unicamente allo scopo di usufruire dei vantaggi parlamentari derivanti da tale status. Di conseguenza l'autorizzazione a costituire un Gruppo parlamentare non deve essere negata se è fuori dubbio che una formazione di deputati intende associarsi allo scopo di portare avanti la propria azione politica e se non vi sono altresì dubbi sull'omogeneità politica del costituendo Gruppo parlamentare. Il caso della formazione di un Gruppo tra deputati di partiti diversi può presentarsi sia all'inizio sia in corso di legislatura. I gruppi parlamentari sono attualmente cinque ed assorbono tutti i membri, salvo 2 non iscritti.

Grecia

- ***Boulé : 300 membri e 5 gruppi parlamentari.***

Il regolamento parlamentare greco presenta una soluzione per una parte non troppo dissimile da quella del Regolamento del Senato italiano, per cui la condizione principale per costituire un gruppo parlamentare è infatti solo il numero minimo di 10 iscritti (art. 15 Regolamento parlamentare). Il collegamento con le elezioni viene in conto qualora si voglia costituire un gruppo con un numero di deputati inferiore a 10, ma non inferiore a 5. In questo caso il gruppo si può costituire se il Partito con cui i deputati sono stati eletti, ed al quale appartengono ancora, si è presentato alle elezioni politiche dalle quali promana la Camera in almeno 2/3 delle circoscrizioni a livello nazionale ed ha conseguito almeno il 3% dei voti a livello nazionale.

Tuttavia, a queste regole si aggiunge quella per cui i deputati sono considerati facenti parte del Gruppo parlamentare con il quale sono stati eletti, salvo che non comunichino - in qualsiasi momento della legislatura - al Presidente della Camera in forma scritta una diversa volontà, ferme restando le sopra menzionate condizioni per la costituzione dei gruppi parlamentari (art. 16.1 R.P.). Una comunicazione scritta è anche richiesta per la costituzione - alle medesime richiamate condizioni - di un nuovo gruppo parlamentare.

I deputati che sono stati eletti in una coalizione devono comunicare a quale gruppo parlamentare tra quelli dei partiti facenti parte delle coalizioni intendono iscriversi; in mancanza di siffatta comunicazione sono considerati componenti del gruppo del primo partito tra quelli presenti nella lista della coalizione. Il capo di un partito politico è considerato il Presidente del gruppo parlamentare di quel partito, se è eletto deputato. Il gruppo dei non iscritti è rappresentato nell'Ufficio di Presidenza solo se consta almeno di cinque componenti.

I gruppi parlamentari sono attualmente cinque ed assorbono tutti i 300 membri, senza non iscritti.

Paesi bassi

- ***Camera - Tweede Kamer: 150 membri e 11 gruppi parlamentari.***
- ***Senato - Eerste Kamer: 75 membri e 11 gruppi parlamentari.***

In Olanda, sia l'articolo 11.1. del Regolamento della Camera bassa che l'articolo 23.1. del Regolamento della Camera alta prevedono che gli eletti in una stessa lista sono considerati all'inizio della legislatura come facenti parte di un unico gruppo parlamentare, e ciò anche se vi è un solo eletto (consentendosi così i gruppi monoperionali, purché corrispondenti a partiti monoperionali).

Tuttavia la possibilità di creazione di nuovi gruppi è ammessa ed i regolamenti (art. 24 R.S., art.11.2 R.C.) si preoccupano che ve ne sia formale comunicazione: il regolamento della Camera (art. 12) dispone anche che non si dia luogo ad aumenti di spesa, posto che - sia in caso di scissione di un gruppo che di fusione tra gruppi - i fondi di cui saranno destinatari i nuovi soggetti devono essere pari a quelli cui aveva diritto, nel primo caso, il gruppo prima della scissione e, nel secondo, i gruppi che si sono fusi.

Polonia

- ***Camera / Sejm: 459 membri e 4 gruppi parlamentari.***
- ***Senato: 100 membri e 2 gruppi parlamentari.***

Anche in Polonia, come per la Francia, ad una normativa non particolarmente restrittiva in tema di costituzione dei gruppi parlamentari fa riscontro una condotta parlamentare estranea a pratiche di frammentazione politica.

I regolamenti parlamentari polacchi conoscono due forme di aggregazione politica in Parlamento, una principale - il gruppo - una ulteriore e di minor rilievo - il "raggruppamento". Alla Camera i deputati possono creare gruppi e raggruppamenti, sulla base dei principi politici. Per creare un gruppo parlamentare servono almeno 15 deputati, per un raggruppamento almeno 3 deputati.

Nel Senato i senatori possono creare gruppi senatoriali e raggruppamenti senatoriali in conformità agli indirizzi politici. Per creare un gruppo senatoriale servono almeno 7 senatori, per un raggruppamento almeno 3 senatori. L'articolo 17 della Legge del 1996 sull'esercizio del mandato di un delegato o di un senatore, oltre a contenere previsioni analoghe a quelle contenute nei regolamenti parlamentari, dispone che i deputati possono costituire un gruppo o raggruppamento o altra associazione insieme con i senatori.

Non vi sono altre regole che riguardano la vita di un gruppo, né è prevista l'autorizzazione di qualche organo parlamentare per la creazione di un gruppo. In pratica, sono gli statuti interni dei gruppi e vietare ai propri membri di appartenere ad altri gruppi. L'unica condizione richiesta nei regolamenti parlamentari è che i gruppi informino il Presidente d'Assemblea sulla relativa composizione interna e disciplina. La modificazione dei gruppi parlamentari è una pratica nota, sia nella forma del passaggio di un parlamentare da un gruppo ad un altro, sia nella forma dell'abbandono del proprio gruppo per sedere come "indipendente".

I gruppi parlamentari sono in numero limitato, sia alla Camera (quattro gruppi) che al Senato (solo due). Alla Camera i non iscritti sono 8 - usciti da un gruppo parlamentare - su un totale di 459 membri.

Regno Unito

- **House of Commons**

Chi cerchi il dato dei gruppi parlamentari nel website della Camera dei Comuni troverà solo una lista dei 646 deputati per i 14 partiti che hanno ottenuto seggi. Non c'è regolamentazione dei gruppi parlamentari nella Camera dei Comuni, che sono significativamente detti "parliamentary parties". Questo riflette la base storica del sistema politico inglese, caratterizzata dal fatto che i gruppi parlamentari hanno preceduto la nascita dei moderni partiti e che i singoli deputati sono eletti per rappresentare i collegi elettorali.

I candidati si presentano nei collegi elettorali con la loro affiliazione di partito e le affiliazioni di partito sono generalmente mantenute dopo le elezioni. La coesione del comportamento parlamentare del gruppo è compito dei whips (lett. "fruste": capigruppo).

I deputati sono liberi di lasciare il gruppo e rimanere membri della Camera, potendo continuare come indipendenti (così, il dep. Clare Short ha lasciato il Labour nell'ottobre 2006), aderire ad un altro partito (il dep. Quentin Davies ha lasciato i Conservatori per il Labour il 26 giugno 2007), formare nuovi partiti con altri membri (nel 1982 diversi deputati lasciarono il Labour per formare il Social Democratic party).

Non è previsto neppure un numero minimo, ma normalmente si parla di "gruppo/partito" al di sopra di due membri, anche se poi nella lista "MP by parties", sono presenti anche i deputati singoli.

Un minimo "quantitativo" di presenza è previsto per poter beneficiare di fondi per l'adempimento delle incombenze parlamentari, in qualità di partiti dell'opposizione: i fondi variano in funzione dei seggi, (ne sono richiesti come minimo due oppure anche uno, ma con 150.000 voti ottenuti) e dei voti ricevuti.

Romania

- **Camera: 330 membri e 7 gruppi parlamentari.**
- **Senato: 135 membri e 6 gruppi parlamentari.**

Al Senato, per formare un gruppo parlamentare, occorrono almeno 7 membri che siano stati eletti nelle liste dello stesso partito, alleanza politica o elettorale (art. 16.2 R.S.). E' presente anche l'ulteriore regola per la quale i senatori, membri di un partito politico o di un'organizzazione o di un'alleanza politica o elettorale possono formare soltanto un gruppo parlamentare (art. 16.3 R.S.). Inoltre è espressamente vietato (art. 16.7 R.S.) formare un gruppo parlamentare che rappresenta o porta il nome di un partito o di un'alleanza politica che non ha ottenuto seggi. Alla Camera il numero minimo è di 10 deputati, ma anche per loro è richiesto che siano stati presenti nella lista elettorale del medesimo partito o della stessa coalizione politica o elettorale (art. 12.1 R.C.) e che deputati di uno stesso partito diano vita ad un solo gruppo (art. 12.2 R.C.). Partiti che non abbiano ottenuto seggi non possono costituire gruppi parlamentari (art. 18).

Il combinato disposto delle norme - in entrambi i rami del parlamento - sembra assicurare la corrispondenza tra gruppi parlamentari e competitori elettorali.

In entrambi i rami è consentito sia il gruppo della coalizione elettorale, sia il gruppo delle sue componenti politiche (art. 16.4 R.S.; (art. 12.3 R.C.). I senatori - ed i deputati - che fanno parte di partiti o di organizzazioni delle minoranze nazionali che non raggiungono il numero minimo necessario per la formazione di un gruppo parlamentare possono aderire ad altri gruppi o entrare a far parte del Gruppo misto. Idem per i parlamentari eletti come indipendenti o divenuti indipendenti. Dunque, il switch dei parlamentari è consentito.

Alla Camera l'art. 13 elenca i diritti dei deputati che hanno cessato di appartenere al gruppo per varie ragioni (compresa l'espulsione) e che non hanno formato alcun gruppo, né aderito ad essi: a questi deputati indipendenti è riservato un tempo assai limitato nel dibattito (20 sec.) che possono tuttavia cumulare a favore dell'intervento di un delegato comune, che - in quanto tale - può presenziare, senza diritto di voto, alla conferenza dei capigruppo. Sia alla Camera che al Senato, i parlamentari eletti nelle liste delle organizzazioni politiche dei cittadini che appartengono alle minoranze nazionali hanno particolare menzione e disciplina nel regolamento parlamentare.

I gruppi parlamentari sono sei sia alla Camera che al Senato, cui bisogna aggiungere i parlamentari rappresentanti delle minoranze nazionale e un relativamente alto numero di non iscritti (20 e 5, rispettivamente). Il numero corrisponde alle sei forze politiche che si sono scontrate alle elezioni, quattro che formavano una coalizione, una di centrosinistra (che ha conseguito la maggioranza relativa ed è l'attuale opposizione, una di destra).

Spagna

- **Camera / Congreso: 350 membri e 6 gruppi parlamentari più il gruppo misto.**
- **Senato : 259 membri e 6 gruppi parlamentari più il gruppo misto.**

La disciplina dei Gruppi parlamentari ("Grupos Parlamentarios") in Spagna appare parzialmente informata al principio di corrispondenza tra competitori elettorali e gruppi parlamentari. Quello che sembra evitare la disciplina parlamentare è soprattutto la moltiplicazione dei gruppi a partire dai gruppi maggiori. Al Congreso (art. 23.2 R.C.): "in nessun caso deputati che appartengono ad uno stesso partito possono costituire Gruppi Parlamentari separati. Neppure possono costituire Gruppi parlamentari separati deputati che, al momento delle elezioni appartenevano a formazioni politiche che non si sono affrontate davanti all'elettorato".

Tali norme non consentono di formare più gruppi a partire da una sola forza politica (nel primo caso un partito, nel secondo - verosimilmente - una coalizione,) che ha chiesto voti per sé.

Al Senado, analogamente, (art. 27.3 e 27.4 R.S.): "i Senatori che hanno concorso alle elezioni con uno stesso partito, federazione, coalizione o raggruppamento non potranno formare più di un Gruppo parlamentare" e "ciascun Gruppo parlamentare deve adottare una denominazione conforme a quella con la quale i suoi membri hanno partecipato alle elezioni." Ciò che emerge da entrambe le discipline sembra in realtà comportare solo in parte la corrispondenza tra competitori elettorali e gruppi parlamentari: infatti sembrano rendere possibile la formazione di gruppi parlamentari che comprendono più partiti che si sono confrontati alle elezioni. Non consente invece - come detto - la formazione di più gruppi a partiti che si sono presentati uniti alle elezioni, premiando così l'aggregazione.

Va anche notato che per lo più non si ritiene esistente un obbligo di un parlamentare di far parte del gruppo corrispondente al partito nelle cui liste è stato eletto. Va anticipato qui ciò che si dirà più oltre circa la possibilità di "prestare" parlamentari per la costituzione di nuovi gruppi. In definitiva, ciò che è assicurato è "solo" che il numero di gruppi parlamentari non superi quello delle forze politiche presentatesi alle elezioni.

Qui si può poi solo accennare come il legame - affermato nei regolamenti - tra movimento politico partecipante alle elezioni e gruppo parlamentare abbia costituito oggetto di aspro dibattito nel momento in cui l'autorità giurisdizionale spagnola ha chiesto al Parlamento basco di sciogliere il gruppo parlamentare ritenuto corrispondente al partito di Batasuna, a sua volta sciolto in forza della legge organizza sui partiti del 2002. La disciplina dei Gruppi parlamentari è contenuta negli articoli da 23 a 29 del Regolamento del Congreso e negli articoli da 27 a 34 del Regolamento del Senado.

Dal punto di vista quantitativo è necessario un numero minimo di componenti, che è di quindici deputati al Congreso. E' possibile costituire un gruppo anche con almeno cinque deputati, purché la relativa forza politica abbia conseguito almeno il 15% dei voti nelle circoscrizioni in cui ha presentato candidature - come nel caso di CiU e PNV, i partiti nazionalisti basco e catalano - o il 5% dei voti a livello nazionale (caso di IU, Izquierda Unida, il partito della sinistra spagnola). E' importante sottolineare che questi livelli minimi sono richiesti inizialmente, perché se dovesse ridursi il numero dei componenti di un gruppo nel corso della legislatura, il gruppo viene dichiarato sciolto solo se scende al di sotto della metà del minimo. I cambi di Gruppo parlamentare al Congreso possono effettuarsi solo nei cinque giorni successivi all'inizio di ogni sessione (il Parlamento spagnolo è organizzato in sessioni). Questa disciplina non si applica al Gruppo misto.

Al Senado il numero minimo non derogabile è di dieci senatori. Il Gruppo si scioglie sotto i sei partecipanti, ma lo scioglimento avviene alla fine della sessione nella quale l'evento si verifica. In più di un'occasione si è verificato il "prestito" di alcuni parlamentari ad un nucleo che non raggiungeva il numero minimo per la creazione di un gruppo (che pur rappresentava un partito presentatosi alle elezioni). In virtù della norma precedente (che consente al gruppo di sopravvivere con una consistenza pari alla metà di quella richiesta per la costituzione) può accadere che (ad esempio) due deputati si aggregino ad altri tre per formare un gruppo di cinque (alle altre condizioni previste) e che poi i due - anche pochi giorni dopo - abbandonino quel gruppo per tornare in quello loro proprio. Questa pratica è stata peraltro oggetto di contestazione alla luce delle norme del regolamento parlamentare - che taluno

ha sostenuto essere violato da tale prassi - e perfino delle norme di carattere generale sui comportamenti fraudolenti.

La costituzione dei Gruppi avviene con comunicazione formale all'inizio della legislatura. I deputati che non fanno parte di nessun Gruppo costituito possono associarsi ad un Gruppo esistente, con l'accettazione del suo Presidente: l'associato viene computato sia ai fini del numero minimo, sia ai fini della determinazione dei membri cui ha diritto il Gruppo in Commissione. I Regolamenti prevedono che i parlamentari che non siano parte di un Gruppo vadano a fare parte del Gruppo Misto. I cambi di Gruppo parlamentare al Senato possono effettuarsi con comunicazione formale ed accettazione del Presidente del Gruppo nel quale si confluisce. Se nel corso della legislatura cambia il numero dei componenti di un Gruppo, la sua rappresentanza nelle Commissioni si modificherà proporzionalmente. La formazione di nuovi Gruppi parlamentari non è un evento frequente all'esperienza del Senato, mentre lo è il cambio di Gruppo di un singolo parlamentare.

Al Senato - camera di rappresentanza territoriale - è possibile costituire "Gruppi territoriali" (art. 32 e 33 R.S.)

I gruppi parlamentari sono sei sia alla Camera che al Senato, più il gruppo misto (9 e 5 membri, rispettivamente). I due gruppi maggiori corrispondono alle due più grandi forze politiche, socialisti e popolari: gli altri 4 gruppi più piccoli corrispondono alle forze radicate in una Comunidad con un numero sufficiente di iscritti; il gruppo misto è essenzialmente formato dalle altre forze politiche di ambito regionale che non raggiungono il numero minimo richiesto.

Stati Uniti

- *Congress*

Il Congresso degli Stati Uniti non conosce i Gruppi Parlamentari così come sono conosciuti in altri paesi. Il sistema è presidenziale - e non parlamentare - e perciò le elezioni ed il comportamento politico degli eletti al Congresso è privo di conseguenze formali sull'esecutivo, che ha un proprio titolo di legittimazione diretto ed è istituzionalmente separato dalle Camere.

I parlamentari sono liberi di creare gruppi politici o raggruppamenti informali come desiderano: su questo non c'è regolamentazione.

Può capitare che essi cambino adesione politica ("switch") o abbandonino quella precedente restando "indipendenti", e può capitare che essi trattino con uno dei raggruppamenti per ottenere taluni incarichi nel sistema delle commissioni. Particolare scalpore provocò l'annuncio (24 maggio 2001) del senatore repubblicano Jim Jeffords di considerarsi "indipendente" e - di fatto - votare con i democratici, alla luce del fatto che, prima di quell'annuncio, il rapporto di forza tra le due forze politiche era di 50:50, nel Senato che consta di 100 senatori.

Attualmente ci sono due indipendenti al Senato (su 100 membri). Per il resto, tutti i 435 deputati e 98 senatori si dividono tra Repubblicani e Democratici.